

**COMUNE DI QUINZANO**  
Provincia di Brescia

**STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE  
DEL TERRITORIO COMUNALE**  
(D.G.R. n° 7/7868 DEL 25/01/02)  
(D.G.R. n° 7/13950 del 01/08/03)

**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA IDRAULICA**

*Data: Ottobre 2005*

Studio di Geologia dott. GUIDO TORRESANI  
25034 – ORZINUOVI (BS) - Via Roma, 4  
tel./fax 030 943904

GEOLOGIA AMBIENTALE, IDROGEOLOGIA, GEOTECNICA, GESTIONE CAVE, AUTORIZZAZIONI POZZI

## INDICE

- ART. 1. - Oggetto
- ART. 2. - Reticolo Idrico Minore
- ART. 3. - Individuazione delle fasce di rispetto
  - ART. 3.1. Fascia ad alto grado di tutela
  - ART. 3.2. Fascia a medio grado di tutela
  - ART. 3.3. Fascia a basso grado di tutela
- ART. 4. - Norme generali di tutela dei corsi d'acqua
  - ART. 4.1. Attività vietate in modo assoluto lungo l'alveo dei corsi d'acqua
  - ART. 4.2. Attività soggette ad autorizzazione lungo l'alveo dei corsi d'acqua
  - ART. 4.3. Attività vietate nelle fasce di tutela
  - ART. 4.4. Attività soggette ad autorizzazione nelle fasce di tutela
  - ART. 4.5. Note
- ART. 5. - Opere di attraversamento
- ART. 6. - Corsi d'acqua coperti e/o tombinati
  - ART. 6.1. Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua
- ART. 7. - Scarico in corso d'acqua
- ART. 8. - Fabbricati e altri immobili esistenti nelle fasce di rispetto
  - ART. 8.1. Danni all'interno delle fasce
- ART. 9. - Nuove lottizzazioni
- ART. 10.- Richiesta di autorizzazione e di concessione
- ART. 11. - Altre procedure
  - ART. 11.1. Manutenzione dei corsi d'acqua
    - Art. 11.1.1. Obblighi dei privati
  - ART. 11.2. Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica
  - ART. 11.3. Autorizzazione paesistica
  - ART. 11.4. Procedura per concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio
  - ART. 11.5. Canoni di polizia idraulica
  - ART. 11.6. Corsi d'acqua utilizzati per fini irrigui
  - ART. 11.7. Canali artificiali di reti industriali o irrigue
  - ART. 11.8. Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua
- ART. 12. - Elenco dei corsi d'acqua

### Allegati :

- Tab. 1: Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico Principale del Comune di Quinzano d'Oglio
- Tab 2: Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore del Comune di Quinzano d'Oglio

### **Facsimile istanze di autorizzazioni e concessioni ai fini idraulici**

### ELABORATI GRAFICI:

- Tavola 1 "Individuazione del reticolo idrico e relativi Enti competenti alla polizia idraulica "
- Tavola 2 "Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua"
- Tavola 3 Centro Abitato
- Tavola 6 Carta di Fattibilità Geologica delle azioni di piano

## **ART. 1. - OGGETTO**

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Quinzano d'Oglio ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950.

L'individuazione del Reticolo Minore, sulla base di quanto contenuto nella delibera regionale ha valore dichiarativo.

Attraverso l'attribuzione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e la regolamentazione delle attività all'interno delle stesse si persegue l'obiettivo della difesa dai rischi idraulici ed idrogeologici e della tutela di tutte le acque pubbliche superficiali così come definite nell'art.1, comma 1 del regolamento della L. 36/94.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici sorveglia l'osservanza del presente regolamento.

## ART. 2. - RETICOLO IDRICO MINORE

Sulla base dei criteri e indirizzi espressi nelle delibere in oggetto si è individuato il Reticolo Idrico Minore del Comune di Quinzano d'Oglio.

Tale individuazione consegue per differenza del Reticolo Principale (definito dall'Allegato A alla D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950), definendo, come corsi d'acqua, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- Corsi d'acqua indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normativa vigente;
- Corsi d'acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- Corsi d'acqua rappresentati dalle cartografie ufficiali IGM (scala 1 : 25.000) e CTR (scala 1 : 10.000).

mentre rimangono esclusi:

- Canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali;
- Acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o in invasi o cisterne (DPR n. 228 18 febbraio 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 in materia di risorse idriche).

In conformità ai contenuti dell'allegato B alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 è stato predisposto apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto, comprensivo delle prescrizioni vigenti in tema di polizia idraulica.

L'elaborato tecnico di "**Studio del reticolo idrico minore del territorio comunale di Quinzano d'Oglio**" è costituito da:

- **Relazione Tecnica:** indica i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore, le principali caratteristiche idrauliche di ciascun corso d'acqua, i riferimenti normativi e pianificatori di settore;
- **Regolamento di Polizia Idraulica:** disciplina le attività nelle aree perimetrali ai corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrico e assoggettati ai diversi gradi di tutela attraverso l'attribuzione delle fasce di rispetto;
- **Allegato cartografico Tavola 1 – "Individuazione del reticolo idrico e relativi Enti competenti alla polizia idraulica"** (scala 1:5.000): rappresenta il reticolo idrografico presente su tutto il territorio comunale;
- **Allegato cartografico "Tavola 2 - "Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua"** (scala 1:5.000): individua sia il reticolo idrico principale, costituito dai corsi d'acqua inseriti nell'Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, che per il Comune di Quinzano d'Oglio sono il Fiume Oglio e la Roggia Saverona Vecchia e Roggia Saverona Nuova, sia il Reticolo Idrico Minore, definito secondo i criteri indicati nell'Allegato B della sopraccitata D.G.R., e costituito dai corsi d'acqua di competenza Comunale. Per ciascuno dei corsi idrici individuati, vengono riportate le fasce a differente grado di tutela individuate sulla base delle valutazioni di carattere geologico, idrogeologico e ambientale dedotte dagli studi eseguiti sul territorio comunale.

L'elaborato tecnico finale, costituito dalla parte cartografica e dalla parte normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; tale elaborato è sottoposto preventivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

### ART. 3. – INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

A tutela dei corpi idrici del territorio di Quinzano d'Oglio sono state istituite due tipologie di fasce di rispetto all'interno delle quali alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.

Nell'individuazione delle fasce di rispetto è stata posta particolare attenzione allo studio redatto ai sensi della L.R. 41/97 (Studio Geologico allegato al PRG Comunale) e alle conoscenze idrauliche dei singoli canali appartenenti al reticolo idrico.

In ogni caso, l'individuazione delle fasce è stata svolta vagliando le conoscenze storiche locali in particolare rispetto a eventuali zone caratterizzate da eventi esondativi, erosivi o di divagazione dell'alveo e, in generale, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini manutentivi. Ulteriori elementi di riferimento sono rappresentati dall'assetto urbanistico e dalla tutela degli insediamenti.

Come da normativa, “le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria”.

La tutela delle aste fluviali è altresì espletata attraverso la definizione di norme generali di tutela dei corsi d'acqua.

**Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sulla base di misurazioni puntuali condotte in sito, secondo le modalità sopra evidenziate. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione è necessario riportare l'esatta delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatto andamento del corpo idrico e valutando l'interferenza che il singolo intervento determina sulla fascia di rispetto.**

Alla porzione di reticolo costituita da corsi d'acqua poco pronunciati (in prevalenza canali di scolo interpoderali e canalette di raccolta delle acque a tergo di sedi stradali) non sono state attribuite fasce di tutela, in considerazione dello scarso significato che tali corsi rivestono dal punto di vista idrografico. In ogni caso, si raccomanda, in coincidenza di nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica.

Le norme generali di tutela si applicano a tutti i corsi d'acqua rilevati e riportati nella tavole cartografiche in allegato (Tavole 1 e 2 ). Tali norme disciplinano gli interventi che interessano direttamente l'alveo del corso d'acqua e le relative fasce di rispetto e sono volte a salvaguardarne l'equilibrio idrologico e paesaggistico.

Le aree comprese entro le fasce di tutela dei corsi d'acqua sono assoggettate alle norme specifiche.

I riferimenti normativi sono costituiti, oltre al R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904 da:

- D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 s.m.i. dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950
- Artt. 9-29-30-39 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Artt.39-41 del D.Lgs. 152/1999 come s.m.i. dal D.lgs 258/00;
- D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22.

### ART. 3.1. - FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA

L'alto grado di tutela deriva dalla necessità di preservare l'ambiente naturale circostante i canali irrigui principali e riservare una naturale zona di espansione alle acque durante eventuali esondazioni. L'istituzione di questa fascia risulta, inoltre, indispensabile per garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale oltre che per assicurare lungo i corsi d'acqua uno spazio con significato ambientale e paesaggistico in accordo con l'obiettivo di assicurare il progressivo miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio, come suggerito anche dalla normativa PAI.

**La fascia ad alto grado di tutela assume una larghezza di 10 metri da ciascuna sponda e deve essere misurata a partire dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa anche se questa non corrisponde con il confine catastale in quanto ai fini delle distanze si prende in esame la sezione idraulica esistente.**

- Nel territorio comunale di Quinzano d'Oglio, su tutti i corsi d'acqua che scorrono al di fuori del centro urbano, è prevista una fascia di alto grado di tutela.
- Le eccezioni sono rappresentata dal fiume Oglio, ove la fascia di alto grado di tutela è estesa di 10 m dal limite estremo della fascia A del PAI. Anche lungo tutto il corso della Roggia Saverona (sia Vecchia che Nuova) è istituita la fascia di alto grado.
- In considerazione che buona parte del territorio in prossimità del corso del Fiume Oglio e della Roggia Saverona, in passato è stato oggetto di eventi sondativi, nell'intento di tutelare il territorio, è stato ssegnata a tali aree un alto grado di tutela.

### ART. 3.2 - FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA"

L'istituzione di una fascia di rispetto a medio grado di tutela nasce dall'esigenza di salvaguardare le aste derivate da quelle principali appartenenti al reticolo idrografico minore e di garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale; per tali fasce, seppur meno estese delle precedenti sono prescritti gli stessi vincoli e divieti specificati nelle fasce ad alto grado di tutela.

- Sono soggetti ad un medio grado di tutela i tratti di corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, che scorrono a cielo aperto nel centro abitato.
- Sono soggetti ad un medio grado di tutela i tratti di corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore, che scorrono incubati fuori dal centro abitato
- 

**La fascia a medio grado di tutela si estende per una larghezza di 4 metri da ciascuna sponda del corso d'acqua e deve essere misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa, anche se questa non corrisponde con il confine catastale in quanto ai fini delle distanze si prende in esame la sezione idraulica esistente.**

**. Per i tratti intubati, la fascia di rispetto si misura a partire dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura.**

### ART. 3.3 - FASCIA A BASSO GRADO DI TUTELA”

Per i tratti intubati o tombinati dentro il centro abitato la fascia di tutela si estende per 1 m da ciascun lato, al fine di permettere gli interventi di manutenzione e polizia. Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura.

Si evidenzia la difficoltà di rendere cartograficamente visibile l'ampiezza della fascia per i tratti intubati; si raccomanda quindi di attenersi alla distanza indicata nel presente elaborato tecnico normativo, misurandola puntualmente sul terreno.

### ART. 4 - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

La normativa che regola le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale nei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale e nelle relative fasce di rispetto, laddove manca il riferimento specifico, è costituita oltre che dalla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e dalla successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 in oggetto, anche dal R.D. 523 del 1904 che disciplina le attività di polizia delle acque pubbliche, artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. Si osserva che, in base alla giurisprudenza corrente, tali norme possono essere derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per il reticolo minore di competenza dei Consorzi di Bonifica la normativa regolante è il R.D. 368 del 1904, artt. 132, 133, 134, 135 e 138, che disciplina le attività vietate, quelle autorizzate previa richiesta o quelle soggette al “nulla osta” idraulico. Gli obblighi per i possessori o affittuari dei terreni perimetrali alla bonifica sono definiti dall'art. 140 dello stesso decreto, mentre le contravvenzioni sono regolate dagli artt.141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 150.

Per le opere assoggettate ad autorizzazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di definire le procedure autorizzative necessarie affinché tali opere non producano conseguenze negative sul regime delle acque.

Le attività che ottengono autorizzazione devono garantire il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime della falda freatica presente e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Si dovrà in ogni caso tenere conto delle seguenti indicazioni:

- E' assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.
- Vigè il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del D. Lgs. 152/99 art. 41 che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per tutte le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Possono essere, in generale, consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) devono essere realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

#### **ART. 4.1 - ATTIVITA' VIETATE IN MODO ASSOLUTO LUNGO L'ALVEO DEI CORSI D'ACQUA**

Lungo tutti i corsi d'acqua, sia appartenenti al reticolo idrico minore che a quello principale, ferme restando le disposizioni vigenti, è fatto divieto assoluto:

- a) Di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi del D. lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (non ancora emanato);
- b) L'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine di moderare le piene;
- c) Di realizzazione di opere che impediscano l'accesso al corso d'acqua;
- d) Il danneggiamento, lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- e) Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione delle velocità della corrente;
- f) Il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua. In caso di necessità e nell'impossibilità di localizzarle altrove, è possibile il loro interrimento al di sotto del livello di fondo dell'alveo. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo.
- g) Lungo il corso di tutte le Seriole appartenenti al Reticolo Idrico Minore, è vietata la cementazione in tutto o in parte delle sponde e del fondo canale, salvo nei casi soggetti ad autorizzazione e puntualmente specificati nel paragrafo successivo

#### **ART. 4.2. – ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE LUNGO L'ALVEO DEI CORSI D'ACQUA**

Lungo tutti i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, potranno essere realizzate previa autorizzazione e/o nulla osta idraulico le seguenti opere:

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossi senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- d) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Si rimanda all'art. 5 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
- h) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc. Si rimanda all'art. 5 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
- i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili. Si rimanda all'art. 5 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
- j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- l) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- m) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le

- portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 7 (Scarico in Corso d'Acqua);
- n) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 7 (Scarico in Corso d'Acqua);
  - o) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
  - p) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
  - q) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
  - r) La realizzazione di canalette (gettate in opera a sezione rettangolare o prefabbricate) solamente lungo i canali irrigatori privati non evidenziati nel Reticolo Idrico Minore, purché non fuoriescano con le sponde dal profilo topografico del terreno. Le canalette dovranno essere dimensionate sulla base delle portate irrigue disponibili e comunque non dovranno ridurre le sezioni idrauliche attuali
  - s) Lungo il corso delle Seriole inserite nel Reticolo Idrico Minore sono consentiti interventi di manutenzione e ripristino delle sponde mediante l'uso di punte e assi di legno con funzione di contenimento del terreno soggetto a scivolamento per gravità.

### **ART. 4.3 – ATTIVITA' VIETATE NELLE FASCE DI TUTELA**

Internamente alle fasce di rispetto che perimetrano tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, siano essi a cielo aperto, intubati o temporanei, sono vietate le seguenti attività:

- a) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere, ad esclusione del materiale di espurgo dell'alveo.
- b) tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- c) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo. Si precisa che le recinzioni con elementi fissi (muratura, pennellature e similari) che si elevino oltre la quota del piano campagna sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno (pali e rete metallica asportabile) sono assimilate alle piantagioni.;
- d) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- e) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- f) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- g) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- h) l'apertura di cavi, fontanili e simili nelle fasce di rispetto per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- i) realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive;
- j) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- k) realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. lgs. n. 22/97, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- l) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 38 del D. lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazione;
- m) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- n) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

- o) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.
- p) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde. Scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell'argine

#### **ART. 4.4      ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI TUTELA**

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, che può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio.

I lavori e gli atti in oggetto sono i seguenti:

- a) interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sui regime del corso d'acqua;
- b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici di interesse pubblico o pubblici, così come definiti come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), del D.P.R. 380/2001;
- d) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- e) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- f) interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- g) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- h) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- i) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- j) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Autorità Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; l'intervento non deve comportare una riduzione della sezione del corso d'acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dall'intervento. Si rimanda all'art. 5 (opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
- k) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
- l) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

- m) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- n) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D. lgs. n. 22/1997;
- o) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- p) impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- q) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità Competente
- r) interventi di sistemazione a verde;
- s) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;
- t) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- u) posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. Pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.
- v) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- w) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.
- x) La realizzazione di rampe di accesso all'alveo del Fiume Oglio e della Roggia Saverona, per la derivazione da corpo idrico superficiale, ma solamente dopo aver presentato un opportuno progetto di realizzazione che dimostri l'ininfluenza dell'opera sulla stabilità delle scarpate e sulla possibilità di divagazione del corso d'acqua in tale punto. Dovranno essere inoltre forniti tutti i pareri rilasciati dagli Enti competenti (reticolo idrico principale)

#### ART. 4.5 – NOTE

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### ART. 5 – OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

Come per il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto anche per le opere di attraversamento dovrà essere predisposta la documentazione tecnica come da specifiche dettate dall'art. 10 comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene.

In merito alla realizzazione di tali opere si precisa che:

- gli attraversamenti con luci superiori a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
- gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà dell'autorità competente di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m;
- in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori.

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi contenuti nella direttiva n. 2 dell'Autorità di Bacino "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica*" e quelli contenuti nella D.G.R. 29 ottobre/2001 n.7/6645.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non devono:

- restringere la sezione idraulica mediante le spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

E' vietato il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

Gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.

**Regimazione delle acque superficiali** - Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

E' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche, e di reflui non depurati in particolare. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

**Sottopassi** - Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante "sottopassi a sifone"; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

**Imbocco corsi d'acqua intubati** - A sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

**Argini** - I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelle esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.

## **ART. 6 – CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI**

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*. All'attualità tale regolamento regionale non è stato ancora emanato.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: “i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

#### ART. 6.1 –ADEGUAMENTO DEI TRATTI TOMBINATI DEI CORSI D'ACQUA

Si riporta qui di seguito, quanto previsto dal PAI all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani:

comma 1. *“I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.”;*

comma 2. *“L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n° 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”.*

#### ART. 7. – SCARICO IN CORSO D'ACQUA

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

Il riferimento di legge principale è l'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico *“Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali”* che:

- al comma 1, in merito alle modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali nel reticolo idrografico per le aree urbanizzate e da urbanizzare, rimanda ad apposita direttiva, a tutt'oggi non ancora emanata;
- al comma 2 precisa che nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili;
- al comma 3 specifica i contenuti previsti della suddetta direttiva da promulgare ad opera della stessa Autorità di Bacino;
- al comma 4 (conclusivo) illustra il compito di verifica assunto dai Consorzi di Bonifica, ove presenti, o dal Comune.

L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 10 (documentazione richiesta all'atto dell'istanza) del presente regolamento. In particolare, nell'ambito della relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica*" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001).

In adeguamento a quanto disposto dall'ultimo comma e dai disposti della D.G.R. 13950 del 1/8/2003, qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti, a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e D) delle D.G.R. in oggetto, od interferisca con gli stessi, oltre all'istanza di autorizzazione allo scarico all'autorità competente, dovrà essere richiesto parere alla Sede Territoriale della Regione Lombardia e/o al Consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate, al fine di recepire indicazioni su eventuali interventi e azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere le opportune situazioni di sicurezza. Altro strumento di riferimento in tema di scarichi è il Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Deve essere garantito il rispetto, in particolare, di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla "*riduzione delle portate meteoriche drenate*".

Tali indicazioni, pur non essendo considerate vincolanti dal legislatore, costituiscono il riferimento principale per la progettazione in ordine alla riduzione delle portate meteoriche drenate, agli scaricatori di piena, alle vasche di accumulo, alle portate meteoriche da sottoporre a trattamento, in particolare al fine di conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità fissati, confermati e resi vincolanti con la D.G.R. 13950 del 1/8/2003:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature;

che, come specificato nella D.G.R., sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle suddette zone:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Grembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

In ogni caso, il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o

la dispersione casuale nelle zone limitrofe. Particolare attenzione dovrà essere posta alle aree di ampliamento e di espansione industriale, nelle quali possono essere realizzati gli insediamenti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 marzo 1990, n. IV/1946 (in merito alla necessaria separazione delle acque di prima pioggia).

I bacini di accumulo, dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia secondo i criteri tecnici previsti nel P.R.R.A. e dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

Per qualsiasi intervento di nuova fabbricazione o ampliamento o rifacimento, in cui è prevista la ricostruzione delle opere di raccolta e/o smaltimento delle acque meteoriche, si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

## **ART. 8. – FABBRICATI ED ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO**

Per fabbricati e altri immobili esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), del D.P.R. 380/2001, senza variazione di posizione e forma.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio, compresa la demolizione, assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

### **ART. 8.1. - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE**

Nessuno potrà richiedere all'Amministrazione Comunale o alla Regione il Risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovi all'interno della fascia di rispetto se non per dolo o imperizia dell'impresa che per ordine dell'Amministrazione pubblica ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria

## ART. 9. – NUOVE LOTTIZZAZIONI

In relazione a tutti i corsi d'acqua ubicati nelle aree edificabili previste da PRG comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 152/99 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le miglorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 41 del D. Lgs. 152/99;
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

## ART. 10. – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Le richieste di **concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale)** e/o di **autorizzazione (senza occupazione di area demaniale)** all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

1. Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche, contenente:

- inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);
- motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifiche idrauliche di portata;
- attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza

pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;

- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria;
- relazione idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;
- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 11 Marzo 1988 e D.M. 16/01/1996 e s.m.i.;
- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

2. Elaborati grafici consistenti in:

- estratto mappa originale o in copia della planimetria catastale con indicazione delle opere;
- corografia in scala 1:10.000 (CTR);
- estratto o in copia del P.R.G. del Comune;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti;
- planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- documentazione fotografica.

3. Altri eventuali Allegati:

- pareri o autorizzazioni Consorzi irrigui o di bonifica;
- convenzioni tra proprietario e richiedente;
- nulla osta ai fini ambientali (l. 1497/39 e 431/85) se zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta.

Le concessioni e autorizzazioni rilasciate dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; in caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 N. 7/13950 (Allegato C).

## **ART. 11. – ALTRE PROCEDURE**

### **ART. 11.1. – MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA**

In generale, visti i Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi:

Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombinati per riportarli a luce libera;
- rinaturalizzazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.

Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
- rinaturalizzazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
- opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

#### ART.11.1.1. - OBBLIGHI DEI PRIVATI

I proprietari usufruttuari o conduttori dei fondi compresi entro il perimetro della fascia debbono:

- tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni;

- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;
- mantenere in buono stato di conservazione ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.

#### ART. 11.2. – RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del DPR 380/2001 e succ. mod. e integr..  
*Le violazioni al presente regolamento sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende. (da verificare per ogni comune – regolamento edilizio o altro)*

#### ART. 11.3. – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Quando l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. 0. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della d.g.r. di riferimento dei seguenti criteri.

#### ART. 11.4. – PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.41, comma 4, del D. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### ART. 11.5. – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività di controllo dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze sono volte all'individuazione nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua.

I canoni di polizia idraulica sono individuati nell'Allegato C alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003.

Suddetti canoni sono introitati dai Comuni per il reticolo minore di competenza comunale e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Per i Comuni ricadenti nei territori classificati montani la manutenzione del reticolo idrico minore è effettuata dalle Comunità Montane alle quali deve essere devoluto a tal fine almeno il 50% degli introiti, come da accordi presi durante l'incontro del 17/10/2000 tra la Giunta Regionale e i rappresentanti delle Associazioni delle Province, Comuni e Comunità Montane. Le Comunità Montane provvederanno a fornire il necessario supporto ai Comuni per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa inerente i provvedimenti di polizia idraulica.

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico sono disposte dal Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 28/10/2003, n. 17984.

Gli importi dei canoni contenuti nell'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950/2003 sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell' € calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2/10/1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981, n. 692).

#### ART. 11.6. - CORSI D'ACQUA UTILIZZATI PER FINI IRRIGUI

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo idrico minore utilizzati per l'approvvigionamento e la condotta di acque per l'irrigazione, i soggetti titolari della concessione di derivazione ed uso delle acque sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità ed i tempi di esercizio dello loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratoie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione e spurghi, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici

#### ART. 11.7 - CANALI ARTIFICIALI DI RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione e l'uso in concessione di acque pubbliche, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto

compresi nel Reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi derivanti dagli atti di costituzione e di concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda il tracciato che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire siano idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme.

#### **ART. 11.8 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA**

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali.

#### **ART. 12. – ELENCO DEI CORSI D'ACQUA**

I corsi d'acqua, presenti sul territorio comunale di Quinzano d'Oglio, inseriti nell'elenco dell'Allegato A alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003 sono Fiume Oglio e roggia Saverona Vecchia e Saverona Nuova. Tali corsi d'acqua sono, dunque, di competenza della Regione Lombardia che provvederà al calcolo e all'introito dei canoni di polizia idraulica, oltre che alla manutenzione e alla gestione degli stessi corsi d'acqua. I corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale sono riportati nella tabella A, allegata alla relazione.

Nella tabella B, allegata alla relazione, sono di seguito riportati gli elenchi dei corsi d'acqua rilevati sul territorio comunale, facenti parte del Reticolo Idrico Minore e da considerarsi tutti demaniali. L'ente competente alla Polizia idraulica per tutti i corsi d'acqua è l'Amministrazione Comunale.

Tab. 1: Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo idrico Principale del Comune di Quinzano d'Oglio

Tab 2: Elenco dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore del Comune di Quinzano d'Oglio

Facsimile istanze di autorizzazioni e concessioni ai fini idraulici

## **AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO**

### **• Il Dirigente / Responsabile .....**

- VISTO il R.D. 25.7.1904, n 523 - Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 10 novembre 1921, n. 1688 ;
- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D. Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;
- VISTA l'istanza datata ..... prot. .... del richiedente ....., intesa ad ottenere a soli fini idraulici la realizzazione di..... in zona di asservimento idraulico del Torrente ..... nel territorio del Comune di .....
- VISTO che il citato corso d'acqua rientra nel reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi delle predette d.g.r. n. 7868/02 e n. 13950/03, i relativi provvedimenti amministrativi sono di competenza dei comuni;

ESAMINATA la documentazione tecnica prodotta dal richiedente con la predetta nota;

- VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica, rilasciato da .....di ..... con nota del ....., prot. n. ...., ai sensi del D.Lgs. 1999 n. 490;
- DATO ATTO, sulla base dell'istruttoria effettuata, che nel caso di specie non risulta occupazione di area demaniale e pertanto trattasi di autorizzazione idraulica e non di concessione;
- VISTO l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;
- CONSIDERATO che il canone annuo è regolato dalla dgrl 13950/03 e nella fattispecie risulta pari a € ..... (.....), così determinato .....

TENUTO PRESENTE altresì che, ai sensi della predetta d.g.r. n. 13950/03, il canone annuo deve essere introitato dal comune concedente l'autorizzazione;

RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n.252/98;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17, della legge 15.5.1997, n.127;

- VISTO il provvedimento n. .... del ..... con cui viene attribuita la firma di atti e provvedimenti, quale quello in parola, al dirigente /responsabile .....
- Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

**DETERMINA**

- 1) di autorizzare ai soli fini idraulici la ditta..... a realizzare i lavori di .....in zona di asservimento idraulico del torrente ....., nel territorio del Comune di ....., senza occupazione di area demaniale e con le seguenti prescrizioni:
  - la presente autorizzazione sarà tenuta in vigore, ai soli fini idraulici, per tutto il tempo relativo al mantenimento delle opere, sino all'eventuale rinuncia o revoca dell'autorizzazione stessa;
  - i relativi lavori, da realizzarsi secondo gli elaborati progettuali trasmessi, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
  - il titolare del presente provvedimento dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua interessato dall'intervento;
- 2) di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione e di gestione delle opere in oggetto;
- 3) di dare atto che il canone annuo nel caso di specie risulta di € ..... (...../00) e lo stesso potrà essere assoggettato a revisione annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 4) di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato, venga accertato sul . Cap. del bilancio .....
- 5) di disporre che, nel caso di rinuncia o revoca dell'autorizzazione, il titolare del presente provvedimento dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune;
- 6) di disporre altresì che il titolare suddetto sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'autorizzazione in oggetto;
- 7) di disporre che la presente autorizzazione viene data salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, pertanto il titolare del presente provvedimento dovrà tenere sollevate ed indenni le pubbliche amministrazioni competenti la qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza dell'autorizzazione stessa e dell'esercizio della medesima.

Il Dirigente /Responsabile

CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE  
DI AREA DEMANIALE

**IL DIRIGENTE /RESPONSABILE**

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, con le modificazioni di cui alla legge 13 luglio 1911, n. 774 – Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le opere e per le bonificazioni;
- il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 - Modificazioni ai testi unici di legge 523/1904, sulle opere idrauliche e legge 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 – Attuazione delle delega di cui all'art. 1 L. 22 luglio 1975, n. 382;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D.Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

- VISTE la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 4, comma 114, della L.R. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e la d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 di integrazioni e modificazioni della predetta d.g.r. 7868/02;
- VISTA l'istanza del ..... presentata dalla ditta ....., intesa ad ottenere la concessione per la realizzazione di ..... sul torrente ..... nel territorio del Comune di ..... al mappale ....., con occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il citato corso d'acqua rientra nell'ambito del reticolo idrico minore e pertanto ai sensi delle d.g.r.l. 7868/02 e 13950/03, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del comune territorialmente competente;

ESAMINATA la sopraccitata istanza dalla quale risulta che la realizzazione dell'opera oggetto di concessione, in zona di asservimento idraulico del torrente ....., comporta l'occupazione di area demaniale pari a ..... mq e che

pertanto, sulla base di quanto previsto dalla dgrl 13950/03 – all. C) il relativo canone annuo per l'utilizzo della pertinenza demaniale in esame è pari a € .....  
(.....) come di seguito determinato:

VISTO il disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché le modalità di esecuzione, di mantenimento ed altresì ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata, di concedere alla ditta ..... l'opera di cui trattasi fino alla data del ....., subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO che, ai sensi delle predette d.g.r.l. n. 7868/02 e n. 13950/03 :

- il concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento del canone sopra determinato a favore del Comune;
- il concessionario dovrà altresì provvedere annualmente al versamento dell'imposta regionale di ammontare pari al 100% dell'importo del canone stesso; tale imposta, fino a diverso avviso, dovrà essere versata al comune contestualmente al versamento del canone;
- qualora il canone superi 258,23 €, il concessionario è tenuto infine a versare il deposito cauzionale pari ad un canone;

VERIFICATO che, nel caso di specie, tale deposito cauzionale è / non è dovuto;

VISTO il provvedimento di autorizzazione paesistica ai sensi del decreto legislativo 29/10/1999 n. 490 rilasciato da .....

RITENUTO che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

VISTO il provvedimento n. .... del ..... concernente l'attribuzione di firma al Dirigente / Responsabile ..... di atti tra cui rientra anche quello in oggetto;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

#### DETERMINA

1. di autorizzare la ditta ..... alla realizzazione di ..... in zona di asservimento idraulico del torrente ..... nel territorio del Comune di ..... al mappale n. ...., con occupazione di area demaniale, alle condizioni di seguito esposte che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di rilasciare alla ditta..... la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione del predetto intervento, con le seguenti prescrizioni:

- Il presente provvedimento avrà validità per tutto il tempo relativo all'utilizzo dell'area demaniale, sino all'eventuale rinuncia o revoca dello stesso;
  - I lavori dovranno essere realizzati conformemente agli elaborati progettuali datati ..... a firma del ..... allegati alla suddetta domanda di concessione, non dovranno subire modifiche, non dovranno ostacolare il libero e regolare deflusso delle acque né riuscire di danno alle proprietà dei terzi;
  - Il concessionario dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà provvedere ad effettuare, a sua cura e spese, tutte quelle eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime del corso d'acqua sopra citato ;
  - Nel caso di rinuncia o revoca del presente provvedimento, il titolare dovrà provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere costruite ed a rimettere nel pristino stato le sponde e l'alveo del corso d'acqua ed i luoghi entro il termine all'uopo fissato, salvo contrario avviso del comune ;
  - Il titolare sarà tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica, per quanto possano riguardare l'opera in oggetto;
  - Il presente provvedimento viene dato salvo pregiudizio dei diritti di terzi e pertanto il concessionario dovrà tenere sollevate ed indenni le amministrazioni competenti da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza della concessione stessa e dall'esercizio della medesima;
3. di dare atto che l'introito delle somme dovute, così come determinate, venga accertato sul Cap. ....;
  4. di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessori, relativo alla concessione dell'opera di cui trattasi ;
  5. di disporre che il presente provvedimento abbia durata fino al ....., subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di cui al punto 4), nonché di quelle riportate al precedente punto 2);

Il Dirigente /Responsabile